

Imposte

Trust, tassazione all'entrata non sempre conveniente

Interessante la possibilità di conoscere in anticipo aliquote e franchigie. Ma vanno valutati la tenuta del patrimonio negli anni e gli interessi del disponente

di Andrea Vasapolli

14 Ottobre 2024

Con il nuovo articolo 4-bis del Dlgs 346/1990 (introdotto dal Dlgs 139/24) il trust diventa l'unico istituto giuridico per il quale si può scegliere quando assolvere l'onere tributario. La nuova disciplina offre infatti la possibilità di assoggettare a imposizione il trasferimento gratuito di ricchezza – che con il trust indirettamente si realizza dal disponente ai beneficiari – in due possibili diversi momenti.

Il regime ordinario (“tassazione all'uscita”) prevede che l'imposizione avvenga nel momento in cui il patrimonio in trust viene trasferito a favore dei beneficiari, applicando le aliquote e le franchigie in quel momento vigenti in base al rapporto tra disponente e beneficiario.

La nuova disciplina prevede che il disponente possa, in via opzionale, corrispondere l'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti, ovvero che il trustee di un trust testamentario possa farlo all'apertura della successione (“tassazione all'entrata”). Se il patrimonio di un trust è stato tassato all'entrata, tutte le successive attribuzioni ai beneficiari sono fiscalmente irrilevanti.

La tassazione all'entrata consente quindi di “congelare” l'attuale regime impositivo (aliquote e franchigie) nel timore che in futuro l'imposizione possa divenire più gravosa. Ci si deve tuttavia chiedere se questo regime presenti effettivamente, nella maggioranza dei casi, ragioni di interesse. Sicuramente la possibilità di assolvere l'imposta con aliquote e franchigie conosciute è una importante ragione di interesse, ma forse è l'unica.

L'effetto finanziario

In primo luogo, si deve tenere in considerazione l'effetto finanziario, per cui anticipare il pagamento dell'imposta di molto tempo, in taluni casi anche di molti decenni, comporta un onere di gran lunga superiore a quello nominale. Vi è poi l'incertezza sulla sorte del patrimonio che viene trasferito al trustee. Non è infatti detto che tutto questo patrimonio verrà infine trasferito ai beneficiari e ciò per molte ragioni: ad esempio, perché sarà ridotto da perdite accumulate durante la gestione dello stesso, o perché si ridurrà a causa del fatto che nel tempo verrà impiegato nell'interesse dei beneficiari, cosicché la parte residua che infine verrà trasferita ai beneficiari sarà di valore inferiore al patrimonio inizialmente istituito in trust.

I passaggi generazionali

Nei trust istituiti per soddisfare esigenze di passaggio generazionale e di solidarietà familiare, è normale che il disponente sia uno dei beneficiari: spesso è addirittura il soggetto i cui bisogni devono essere soddisfatti in via prioritaria. Tipico è il caso in cui disponente è un genitore e beneficiari sono lo stesso genitore, il coniuge e i discendenti per una o più generazioni. In questa tipologia di trust, di norma discrezionali, è indeterminato quanta parte del patrimonio verrà impiegata nell'interesse del disponente e quanta nell'interesse degli altri beneficiari. Poiché, in teoria, tutto tale patrimonio potrebbe essere usato nell'interesse dei soli beneficiari diversi dal disponente, è ragionevole attendersi che la prassi dell'agenzia delle Entrate sarà nel senso di considerare l'intero patrimonio istituito in un simile trust soggetto a imposizione, con aliquote e franchigie determinate in base al rapporto tra il disponente e gli altri beneficiari. Ne consegue che se si sceglie il regime di tassazione all'entrata si deve pagare l'imposta anche su quella parte di patrimonio che sarà utilizzata nell'interesse dello stesso disponente, quindi su un patrimonio che non sarà mai oggetto di effettivo trasferimento liberale a favore di terzi. Inoltre, la nuova norma prevede che, se si opta per la tassazione all'entrata, in nessun caso si dà luogo al rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal trustee, per cui se il patrimonio che verrà trasferito ai beneficiari sarà inferiore a quello in origine istituito in trust dal disponente, la maggiore imposta pagata non potrà essere chiesta a rimborso.

Il peso delle franchigie

Va infine considerato il ruolo delle franchigie. Se il trust ha durata pluri-generazionale, nel regime della tassazione all'uscita si moltiplicano le franchigie applicabili, una per ciascuno dei discendenti che in futuro diverranno beneficiari. Nel regime di tassazione all'entrata, invece, le franchigie applicabili non possono che essere solo quelle relative ai beneficiari in vita al momento dell'apporto del patrimonio o di apertura della successione.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2499-1597 - Norme & Tributi Plus Fisco [<https://ntplusfisco.ilsole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE